



COMUNE DI PIACENZA IL SINDACO

Ordinanza n. 555 del 21/09/2012

Oggetto: LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DAL 1° OTTOBRE 2012 AL 31 MARZO 2013, DAL 1° OTTOBRE 2013 AL 31 MARZO 2014 E DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 31 MARZO 2015 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2012-2015 "PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL d.g. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010".

IL SINDACO

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 sono stabiliti:
 - a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
 - b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
 - c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
 - d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
 - e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
 - f) i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono;
- dai dati relativi alla qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna, rilevati dall'ARPA dall'anno 2000 all'anno 2012, emergono elevate criticità, in particolare per quanto riguarda i valori medi giornalieri di PM10;

Considerato che:

- il traffico veicolare risulta essere causa, rispetto al totale delle emissioni inquinanti in atmosfera a livello provinciale, di un contributo di circa il 91% per il monossido di carbonio, del 27% per gli ossidi di azoto, del 28% per i composti organici volatili, e del 43% per il PM₁₀ (Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria – Approvato dalla Provincia di Piacenza con D.C.P. n. 77 del 15.10.2007);
- si rende necessario armonizzare gli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto, relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;

Rilevato che:

- la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 2001 del 27 dicembre 2011 "Recepimento del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ha approvato la nuova zonizzazione e la nuova configurazione della rete di rilevamento;
- la Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, tenuto conto delle suindicate premesse, hanno sottoscritto negli anni precedenti Accordi di

Programma sulla qualità dell'aria in base ai quali sono state istituite limitazioni della circolazione veicolare sul territorio del Comune di Piacenza;

- i medesimi enti, in data 26/07/2012, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010";

Rilevato inoltre che il sopra citato Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2012-2015 stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 5 "Misure di mitigazione delle emissioni da traffico in area urbana dal 1° ottobre al 31 marzo":
 - punto A, comma 2: limitazione della circolazione nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli a benzina e diesel pre Euro¹, dei veicoli diesel Euro 1², degli autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro³, dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3, e non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e non inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;
 - punto A, comma 3: limitazione della circolazione nelle aree urbane dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 31 marzo il giovedì dalle 08.30 alle 18.30 anche alle seguenti tipologie di veicoli:
 - autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3;
 - autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato);
 - ciclomotori e motocicli Euro 1;
 - punto A, comma 4: possibilità di revoca della limitazione di cui al precedente comma 3 nel caso in cui per sette giorni consecutivi, antecedenti al giorno di controllo, martedì, non si verificano superamenti dei valori limite giornalieri di PM10 sul territorio regionale;
 - punto B: i Comuni, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 31 marzo, oltre alle misure di cui ai punti precedenti, attivano i provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al precedente punto A ogni prima domenica del mese.
- all'art. 7 "Misure emergenziali":
 - punto 2: nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province⁴, è prevista automaticamente e senza possibilità di revoca la limitazione della circolazione nelle aree urbane degli Enti sottoscrittori della Provincia nella quale si sono verificati i superamenti, a tutte le tipologie di veicoli specificati all'art. 5 punto A, commi 2 e 3 e nelle fasce orarie ivi indicate, nella domenica successiva al giorno di controllo;
 - punto 3: qualora i superamenti di cui al punto 2 perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella stessa o in un'altra provincia, i provvedimenti di limitazione della circolazione saranno estesi alle aree urbane di tutti gli Enti sottoscrittori dell'Accordo e si darà attuazione anche alle seguenti misure, fino alla verifica del martedì successivo:
 - a) ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

¹veicoli a benzina e diesel pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 91/441 o successive;

²veicoli diesel Euro 1: autoveicoli diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri diesel conformi alla direttiva 93/59, veicoli commerciali pesanti diesel conformi alla direttiva 91/542-Stadio 1;

³ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE o successive;

⁴ Il superamento del valore limite sul territorio provinciale viene calcolato considerando il massimo tra i valori giornalieri del PM10 rilevati dalle stazioni di misura della rete regionale di monitoraggio presenti all'interno del territorio provinciale.

- b) nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, è vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;
- c) potenziare i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
- punto 4: Arpa provvede a fornire l'emissione di un bollettino settimanale, per il periodo dall'1 ottobre al 31 marzo, finalizzato alla individuazione di situazioni di particolare criticità;
- punto 5: il bollettino verrà emesso entro le ore 12 di ogni martedì e verrà diffuso da ARPA attraverso una newsletter a tutti gli Enti sottoscrittori e sul sito www.liberiamolara.it.

Richiamato l'art. 39, comma 2, del D.M. n. 60/2002, ai sensi del quale i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni di legge;

Dato atto che i recenti studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari ed attacchi di asma nei bambini;

Considerato che i dati a tutt'oggi rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, situate nel Comune di Piacenza, confermano la criticità determinata dalle concentrazioni di polveri sospese;

Dato atto che l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 s.m.i. prevede espressamente, tra l'altro: "il veicolo durante la sosta deve avere il motore spento";

Visto l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

Visto il D.M. 02/04/2002 n. 60;

Visti gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" s.m.i.;

Visti gli artt. 3 lett. g) e 45 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- sono istituiti, nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):
 1. il divieto di circolazione dinamica dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014 e dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 delle seguenti tipologie di veicoli:
 - veicoli a benzina e diesel pre Euro;
 - veicoli diesel Euro 1;
 - autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;

- veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3 e non dotati di sistema omologato di riduzione della massa di particolato che li renda inquadabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato quali Euro 3 o categoria superiore;
 - ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;
2. il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) il giovedì dalle 08.30 alle 18.30 dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2013, dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2014, dal 1° ottobre al 30 novembre 2014 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2015;
 3. il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) la prima domenica dei mesi di ottobre e novembre 2012, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2013, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2014, febbraio e marzo 2015 dalle 08.30 alle 18.30;
 4. l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

Le limitazioni di cui ai punti 1, 2 non si attuano nei seguenti giorni festivi:

- **giovedì 1° novembre 2012;**
- **martedì 25 dicembre 2012;**
- **mercoledì 26 dicembre 2012;**
- **martedì 1° gennaio 2013;**
- **venerdì 1° novembre 2013;**
- **mercoledì 25 dicembre 2013;**
- **giovedì 26 dicembre 2013;**
- **mercoledì 1° gennaio 2014;**
- **lunedì 6 gennaio 2014;**
- **lunedì 8 dicembre 2014;**
- **giovedì 25 dicembre 2014;**
- **venerdì 26 dicembre 2014;**
- **giovedì 1° gennaio 2015;**
- **martedì 6 gennaio 2015.**

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- **Località Besurica;**
- **Località Montale;**
- **Località Le Mose.**

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 le seguenti vie (planimetria All. 2):

- **Via E. Pavese;**
- **Via Einaudi;**
- **Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;**
- **bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;**
- **prolungamento Tangenziale Sud;**
- **Strada Agazzana;**
- **Tangenziale Sud;**
- **Strada Bobbiese;**

- Strada Val Nure;
- Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;
- Via Motti;
- Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
- Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
- Via Delle Novate;
- Via Emilia Parmense;
- Via Colombo;
- P.le Roma;
- Via La Primogenita;
- Viale S. Ambrogio;
- P.le Milano;
- Via Emilia per Milano (S.S. 9);
- Via Legione Zanardi Landi;
- Via Maculani;
- Via XXI Aprile;
- P.le Torino;
- Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
- Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;
- Via Diete di Roncaglia;
- Via Caorsana;
- Via Cremona;
- nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);
- Via Portapuglia;
- Via Borgoforte.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 della presente Ordinanza:

1. Trasporto a ridotto impatto ambientale

- a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);
- b) autovetture condivise (car-sharing);
- c) autoveicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- d) autoveicoli alimentati a metano o GPL;
- e) autovetture benzina e diesel Euro 4, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 98/69 CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1;
- f) autovetture benzina o diesel Euro 5, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C;
- g) autoveicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;

- h) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- i) ciclomotori e motocicli Euro 2 (ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II, motocicli conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A) e Euro 3 (conformi alla Direttiva 2002/51 CE fase B);
- j) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);
- k) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;

2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali

- a) veicoli di medici o veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno, nonché di personale sanitario di pronta reperibilità per comprovata esigenza, muniti di dichiarazione della struttura sanitaria di appartenenza; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura;
- b) veicoli per il trasporto di persone da sottoporre a visite o a trattamenti sanitari di inderogabile necessità, attestata da certificato medico (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori), veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
- c) veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- d) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione da questi utilizzati per le funzioni del proprio ministero, cortei matrimoniali e funebri;
- e) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- f) veicoli di famiglie che abbiano almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati, come risultante da certificazione specifica (stato di famiglia, certificato di affido o autocertificazione, certificato di iscrizione all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose), solo se provvisti a bordo di FAMILY CARD in originale;

3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, sicurezza pubblica, sanità pubblica, igiene urbana, vigilanza ambientale, vigilanza privata, pronto soccorso, servizio postale, automezzi dell'esercito e/o equiparati, veicoli targati CD e CC, autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli ed a soccorso stradale, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.);
- b) veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, da documentare a cura del datore di lavoro (la documentazione può essere prodotta al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza sociosanitaria, di scuole e cantieri.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 2, 3 della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui ai punti 1, 4 dell'Ordinanza medesima:

- c) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comando Logistico dell'Esercito - Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza e del personale appartenente alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Torino e Viale Malta n. 18, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Viale Malta n. 18;

- d) veicoli di proprietà dei dipendenti del Laboratorio Pontieri di Piacenza, limitatamente a viale Risorgimento e via Baciocchi, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Piazza Cittadella, n. 26;

4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci

- a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) che percorrano l'itinerario più breve tra la sede operativa dell'impresa titolare e le strade evidenziate nella planimetria All. 2;
- c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica e degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- d) veicoli utilizzati per il ritiro di generi di monopolio nei giorni stabiliti dal Monopolio di Stato, per il percorso più breve purché muniti di documentazione che attesti il giorno di consegna;
- e) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- f) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- g) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio.
- h) veicoli almeno Euro 3 di agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio e di agenti immobiliari, durante lo svolgimento dell'attività d'impresa, muniti di idonea certificazione della Camera di Commercio;

5. Trasporto per funzioni particolari e speciali

- a) autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- b) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- c) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

Per consentire l'attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento.

Sono temporaneamente sospese tutte le ordinanze in contrasto con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 12 del C. d. S..

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

I N F O R M A

1. dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014 e dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si

dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio della Provincia di Piacenza⁵, sarà emanata specifica ordinanza per l'attuazione del divieto di circolazione nella domenica successiva al martedì medesimo dalle 08.30 alle 18.30;

2. dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014 e dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 14 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province della Regione Emilia – Romagna, sarà emanata specifica ordinanza per l'attuazione delle seguenti misure:
 - a) divieto di circolazione dinamica nella domenica successiva al martedì medesimo dalle 08.30 alle 18.30;
 - b) riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati, per 7 giorni a partire dalla domenica successiva al martedì medesimo (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - c) divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, per 7 giorni a partire dalla domenica successiva al martedì medesimo.

Le misure di cui ai sopra riportati punti a), b), c) verranno ripetute a oltranza con l'emanazione di specifica ordinanza se il martedì successivo si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province della Regione Emilia – Romagna;

3. ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Daniela Rossi, tel. 0523 492504;
4. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
 - ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
 - ALLA QUESTURA DI PIACENZA
 - ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 - ALLA POLIZIA PROVINCIALE
 - AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
 - AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA

⁵Il superamento del valore limite sul territorio provinciale viene calcolato considerando il massimo tra i valori giornalieri del PM10 rilevati dalle stazioni di misura della rete regionale di monitoraggio presenti all'interno del territorio provinciale di Piacenza.


- AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
- AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
- ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.
- ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
- ALL'AUSL - DIREZIONE SANITARIA
- ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
- ALL'ENEL – SEDE DI MILANO
- A ENELGAS S.p.A.
- A TELECOM S.p.A.
- A TIM ITALIA MOBILE S.p.A.
- A WIND S.p.A.
- A VODAFONE OMNITEL S.p.A.
- A H3G S.p.A.
- A IREN EMILIA S.p.A.
- A SETA S.p.A.
- A TEMPI AGENZIA



- sia trasmesso via fax ai Sindaci dell'agglomerato "R1", di cui alla D.G.R. n. 43 del 12/01/2004, sotto elencati:


- Alseno
- Borgonovo Val Tidone
- Cadeo
- Calendasco
- Caorso
- Castel San Giovanni
- Castelvetro
- Cortemaggiore
- Fiorenzuola d'Arda
- Gossolengo
- Gragnano Trebbiense
- Monticelli d'Ongina
- Podenzano
- Pontenure
- Rottofreno
- Sarmato

Piacenza, lì 21/09/2012

**Sottoscritta dal Sindaco
DOSI PAOLO
con firma digitale**



	Area interessata dal divieto di circolazione
	Aree escluse dal divieto di circolazione



- Percorsi consentiti
- P Parcheggi di scambio con linee BUS
- P Parcheggio scambiatore
- Percorso BUS navetta